



**Ordine dei Consulenti del Lavoro**

**Consiglio Provinciale di Modena**

Ente di Diritto Pubblico (Legge 11/1/1979, n.12)

C.F. 80007910369

Via Ciro Menotti n° 201 41121 Modena (MO)

Tel. 059/222844

E-mail: [cpo.modena@consulenti-del-lavoro.mo.it](mailto:cpo.modena@consulenti-del-lavoro.mo.it)

PEC:

[ordine.modena@consulenti-del-lavoropec.it](mailto:ordine.modena@consulenti-del-lavoropec.it)

sito internet: [www.consulentidellavoro.mo.it](http://www.consulentidellavoro.mo.it)

Modena, 17/01/2025 prot. n° 45/25

AI CONSULENTI DEL LAVORO  
ISCRITTI ALL'ALBO PROV. DI MODENA

Oggetto: **PRINCIPALI NOVITA' DEL REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO IN VIGORE DAL 01-01-2025**

Buongiorno,

In data 01/01/2025 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento della Formazione continua obbligatoria del Consulente del Lavoro, di seguito i punti salienti (si esortano i sig. Cdl a visionare il Nuovo Regolamento allegato alla presente comunicazione e scaricabile dal Sito web dell'Ordine di Modena):

- L'obbligo formativo viene confermato nella misura di **50 crediti di cui almeno 6 nelle materie di carattere deontologico (art.7 comma3)**.
- Il nuovo Regolamento stabilisce chiaramente (art. 7 comma 5) che il Consulente del Lavoro è tenuto a curare in modo uniforme la propria formazione professionale nel corso del biennio, maturando **almeno 10 crediti** (non più 16) per ciascun anno del biennio. Il mancato svolgimento con costanza della formazione assume rilevanza disciplinare esclusivamente in caso di inottemperanza all'obbligo formativo complessivo biennale fissato a 50 crediti.
- **Debito formativo:** i crediti formativi recuperabili dal Consulente del Lavoro nei primi sei mesi del biennio successivo sono innalzati da 9 a **12**.
- **Il 40% dei crediti può essere conseguito mediante modalità di formazione a distanza e-learning, webinar, podcast** (ovvero 20 crediti dei 50, almeno 30 crediti devono essere conseguiti in presenza).I Consulenti del Lavoro possono presentare, tramite la piattaforma informatica la richiesta di aumento della percentuale della formazione a distanza, qualora ci siano giustificati motivi.
- **Art. 9 - Altre attività**
  - Il Regolamento prevede la possibilità di conseguire crediti formativi mediante lo svolgimento di altre attività, di cui all'art. 9 del regolamento, riguardanti le materie oggetto di formazione continua.
  - L'attribuzione dei crediti per lo svolgimento di tali attività non può superare i 30 crediti nel biennio di riferimento.

PRINCIPALI NOVITA' art. 9 del regolamento – Altre attività formative:

- Partecipazione con profitto a corsi di 54 ore per mediatori civili e commerciali;
- Partecipazione con profitto a corsi di 18 ore (aggiornamento) per mediatori civili e commerciali.
- Il corso Asse.co viene ritenuto valido ai fini della formazione continua; è previsto il riconoscimento di 4 crediti per la fruizione dell'intero corso.



**Ordine dei Consulenti del Lavoro**

**Consiglio Provinciale di Modena**

Ente di Diritto Pubblico (Legge 11/1/1979, n.12)

C.F. 80007910369

Via Ciro Menotti n° 201 41121 Modena (MO)

Tel. 059/222844

E-mail: [cpo.modena@consulenti.dellavoro.mo.it](mailto:cpo.modena@consulenti.dellavoro.mo.it)

PEC:

[ordine.modena@consulenti.dellavoropec.it](mailto:ordine.modena@consulenti.dellavoropec.it)

sito internet: [www.consulenti.dellavoro.mo.it](http://www.consulenti.dellavoro.mo.it)

- **Art. 9 – Altre attività formative - Precisazioni**

- Riviste specializzate (lett. e): possono essere considerate riviste specializzate esclusivamente quelle, regolarmente iscritte all'apposito Registro presso la Cancelleria del Tribunale, che abbiano un contenuto in prevalenza attinente i temi oggetto della Formazione Continua dei Consulenti del Lavoro e che si rivolgano principalmente a professionisti e non ad un pubblico generalista.

- Medesime considerazioni valgono nei casi di testate giornalistiche online.

- In merito all'attività di insegnamento (lettera f) che il Consulente del Lavoro affidatario o «dominus» svolge nei confronti del proprio tirocinante è riconosciuta l'attribuzione di un massimo di 10 crediti per biennio, prescindendo dal numero di tirocinanti. I 10 crediti formativi sono riconosciuti a condizione che il periodo di tirocinio professionale venga portato a termine. I crediti saranno computati nel biennio in cui si conclude il periodo di tirocinio.

- **Lettera l):** l'attribuzione è riconosciuta ai componenti dei Consigli di Disciplina territoriali e nazionali nella misura di 3 crediti per anno di carattere deontologico

- **MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DEI CREDITI (art. 10 del Regolamento):**

- **In presenza**

- **Videoconferenza**

Art. 11 del nuovo Regolamento: in deroga alle previsioni dell'art. 7, co. 7 (limite del 40% applicato alla formazione svolta in modalità a distanza), i crediti formativi si possono conseguire partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza, senza limitazioni.

- Per videoconferenza si intende esclusivamente la partecipazione in presenza degli iscritti in un luogo indicato e vigilato dai Consigli Provinciali, e da tutti gli altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale, quale ad es. il videoforum della Fondazione Studi o videoregistrazioni per i CPO fruibili in una sala fisica

- **Webinar:** modalità sincrona (Relatore in diretta live). Come descritto successivamente si applicano i limiti della territorialità

- **E-learning** (compreso il **podcast**): modalità asincrona (non live). Come descritto successivamente si applicano i limiti della territorialità

Per «podcast» si intende un'attività formativa audio, fruita in modalità asincrona, erogata mediante apposita piattaforma che consenta il tracciamento informatico della presenza e della partecipazione dell'iscritto.

**MODALITÀ WEBINAR ( compresi E-LEARNING – PODCAST )Art. 12, comma 4** – Si applica limitazione territoriale

Gli eventi in modalità “webinar”, scontano una doppia limitazione:

- Limitazione del 40 % (in continuità con il precedente Regolamento) cui sono soggette tutte le



**Ordine dei Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Provinciale di Modena  
Ente di Diritto Pubblico (Legge 11/1/1979, n.12)  
C.F. 80007910369  
Via Ciro Menotti n° 201 41121 Modena (MO)  
Tel. 059/222844  
E-mail: [cpo.modena@consulenti dellavoro.mo.it](mailto:cpo.modena@consulenti dellavoro.mo.it)  
PEC:  
[ordine.modena@consulenti dellavoropec.it](mailto:ordine.modena@consulenti dellavoropec.it)  
sito internet: [www.consulentidellavoro.mo.it](http://www.consulentidellavoro.mo.it)

attività formative in modalità a distanza.

- Limite territoriale ai sensi dell'art. 12, comma 4: **la partecipazione agli eventi webinar è aperta ai soli Consulenti del Lavoro iscritti nella provincia di riferimento del Consiglio Provinciale che organizza l'evento formativo o che rilascia l'accreditamento.**

Per favorire la collaborazione territoriale è prevista, sia per i Consigli Provinciali che per gli altri soggetti autorizzati, la possibilità di ampliare la partecipazione agli iscritti di tutta la Regione, previo accordo tra Consigli Provinciali.

### • **ART. 23, COMMA 3: IL QUESTIONARIO**

Al termine dei **sol** eventi formativi organizzati in modalità webinar dagli enti formatori autorizzati dal Consiglio Nazionale, **il Consulente partecipante sarà tenuto a rispondere, entro dieci giorni**, ad uno specifico **questionario obbligatorio ai fini della definitiva attribuzione dei crediti formativi relativi all'evento fruito**.

Il questionario sarà composto da dieci domande, suddivise come segue:

- 5 domande predisposte dal Consiglio Nazionale inerenti la capacità organizzativa e qualitativa dell'ente formatore;
  - 5 domande di carattere scientifico selezionate in modo casuale tra le 30 predisposte dall'ente formatore in relazione al singolo evento
  - Il questionario verrà somministrato mediante l'invio di un link a tutti i partecipanti al termine del corso svolto in modalità webinar (non si applica ai percorsi formativi strutturati erogati in modalità webinar).
  - Il questionario scientifico si intende superato qualora il professionista risponda correttamente a quattro domande su cinque (domande di carattere scientifico).
  - In caso di mancato superamento al primo tentativo, il professionista avrà la possibilità di ripetere il test un'ultima volta. **Resta fermo, in ogni caso, il limite temporale dei 10 giorni dal ricevimento del link ai fini dell'assolvimento dell'obbligo da parte del partecipante (art. 23, co. 3)**
- ### • **ART. 23 – Linee guida – Modalità di iscrizione agli eventi formativi**
- Ai fini di una corretta gestione delle presenze, l'iscrizione agli eventi formativi **è da intendersi obbligatoria per i corsi erogati in modalità webinar**

### • **RIPROPORZIONAMENTI:**

**Si evidenzia** che è necessario procedere nuovamente all'inserimento della richiesta di riproporzionamento nella Nuova Piattaforma della Formazione continua **anche per quei soggetti ai quali il CPO ha deliberato un riproporzionamento in via definitiva** (es 70° anno di età, invalidità, malattia, maternità).



**Ordine dei Consulenti del Lavoro**

**Consiglio Provinciale di Modena**

Ente di Diritto Pubblico (Legge 11/1/1979, n.12)

C.F. 80007910369

Via Ciro Menotti n° 201 41121 Modena (MO)

Tel. 059/222844

E-mail: [cpo.modena@consulenti-del-lavoro.mo.it](mailto:cpo.modena@consulenti-del-lavoro.mo.it)

PEC:

[ordine.modena@consulenti-del-lavoropec.it](mailto:ordine.modena@consulenti-del-lavoropec.it)

sito internet: [www.consulentidellavoro.mo.it](http://www.consulentidellavoro.mo.it)

**Tale adempimento si rende necessario a causa dell'implementazione della Nuova Piattaforma informatica che recepisce le novità introdotte dal Regolamento.**

- I Consigli Provinciali, su istanza del professionista, motivata e documentata, possono riproporzionare in parte l'obbligo formativo secondo le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento, in caso di malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabilità, maternità/paternità, superamento del 70esimo anno di età, altri casi....
- Il riproporzionamento concesso per il compimento del 70esimo anno di età verrà automaticamente riproposto in piattaforma per gli iscritti che abbiano presentato tale richiesta per il biennio precedente, sarà onere del Consulente "spuntare" correttamente la relativa fattispecie.
- A tutela della genitorialità, inoltre, al Consulente del Lavoro con figli minori di un anno è riconosciuta la possibilità di un aumento della formazione a distanza pari al 60% dell'obbligo formativo

*Inoltre si rammenta quanto segue:*

1. **Le richieste di accreditamento attività formative art.9 comma 2 (max 30 crediti nel biennio)** andranno presentate attraverso il caricamento della documentazione accedendo alla propria area riservata della Piattaforma telematica della Formazione → Richieste al CPO → altre attività formative → + Nuova Richiesta, al verificarsi dell'evento o comunque in modo tempestivo e entro e non oltre il 31 gennaio successivo al termine del biennio formativo.
2. **Le richieste accreditamento partecipazione corsi in modalità e-learning** andranno presentate attraverso il caricamento della documentazione accedendo alla propria area riservata della Piattaforma telematica della Formazione → Richieste al CPO → e-learning → + Nuova Richiesta, al verificarsi dell'evento o comunque in modo tempestivo e entro e non oltre il 31 gennaio successivo al termine del biennio formativo.



**Ordine dei Consulenti del Lavoro**

**Consiglio Provinciale di Modena**

Ente di Diritto Pubblico (Legge 11/1/1979, n.12)

C.F. 80007910369

Via Ciro Menotti n° 201 41121 Modena (MO)

Tel. 059/222844

E-mail: [cpo.modena@consulenti-del-lavoro.mo.it](mailto:cpo.modena@consulenti-del-lavoro.mo.it)

PEC:

[ordine.modena@consulenti-del-lavoropec.it](mailto:ordine.modena@consulenti-del-lavoropec.it)

sito internet: [www.consulentidellavoro.mo.it](http://www.consulentidellavoro.mo.it)